



TESTO CHIAVE

UNA CONVENZIONE NATA NEL DOPOGUERRA

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo è stata istituita a Strasburgo nel 1959 nell'ambito del Consiglio d'Europa (vi aderiscono 47 Paesi) ha il compito di vigilare sul rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, aperta alla firma a Roma il 4 novembre 1950, è entrata in vigore nel settembre del 1953. Nel clima di ricostruzione politica e morale degli anni del dopoguerra si voleva adottare dei principi in grado di garantire in Europa i diritti previsti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948. Dopo gli orrori attuati anche alla luce di un assoluto positivismo giuridico adottato in Germania, il fondamento si cercava nel diritto naturale. Non a caso Jacques Maritain collaborò alla redazione della dichiarazione fatta nell'ambito dell'Onu. Ma ora in qualche caso si assiste al tentativo di reinterpretare tali enunciazioni, alla luce di un nuovo positivismo giuridico, quello dei diritti individuali.



il ricorso

Bocciata dai giudici la richiesta avanzata da una coppia omosessuale austriaca alla quale lo Stato aveva negato il matrimonio civile. Il verdetto, non privo di ambiguità, ribadisce inoltre con chiarezza che non vi è assoluto contrasto con la Convenzione sulle libertà fondamentali



La sede della Corte a Strasburgo

RETROSCENA

BATTAGLIA DI PAROLE FRA I 7 MAGISTRATI

Riflettori puntati su quanto prevedono le normative europee in materia di matrimonio. È quanto emerge dalla ultima sentenza della Corte europea di Strasburgo che ha respinto un ricorso di una coppia gay contro l'Austria che gli ha negato le nozze. Nella motivazione della sentenza infatti si fa riferimento all'articolo 9 della Carta dei Diritti fondamentali della Ue: «il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio». Citato anche l'articolo 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo: «Uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto». Da notare che la versione francese suona assai più precisa: «l'homme et la femme ont le droit de se marier». Proprio l'interpretazione di queste parole ha creato una spaccatura nel collegio dei sette giudici che hanno emesso la sentenza, due di loro, pur approvando il resto del verdetto, in contrasto con la maggioranza hanno voluto mettere nero su bianco che non potevano condividere, sulla base della giurisprudenza europea, la tesi che quell'articolo della Convenzione non escluda il matrimonio gay.

SENTENZA
A STRASBURGO

«Anche la Carta fondamentale della Ue lascia la decisione ai singoli Stati»
Le «partnership registrate» non possono avere la stessa valenza del matrimonio

«Il no alle nozze gay è lecito»

DA ROMA PIER LUIGI FORNARI

La Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) di Strasburgo smentisce uno degli slogan dei movimenti gay. La mancata introduzione del matrimonio tra le persone dello stesso sesso non costituisce una violazione della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che sta all'origine appunto della Cedu.

Infatti il ricorso di due cittadini austriaci, Horst Michael Schalk e Johann Franz Kopf, contro le autorità di Vienna che hanno loro negato la possibilità di celebrare nozze civili è stato respinto dalla magistratura insediata nel capoluogo della Alsazia con una giurisdizione

La Corte europea: non c'è violazione dei diritti umani

nella materia che la riguarda sui 47 Stati membri del Consiglio d'Europa. La sentenza, però, non è priva di ambiguità, tant'è che due giudici (uno russo ed uno svizzero) dei sette che componevano la "camera" della Corte, pur avendo approvato complessivamente il verdetto, avrebbero voluto affermare ancora più rigorosamente che proprio la normativa europea prevede unicamente il matrimonio tra un uomo ed una donna. Da registrare comunque che altri tre magistrati (un greco, un norvegese, ed un lussem-

burghese) hanno espresso il loro dissenso perché favorevoli ad un allargamento dei diritti previsti dalle "partnership registrate" delle coppie gay introdotto in Austria il primo gennaio.

Da rilevare in ogni modo che la Corte all'unanimità ha respinto la tesi dei due gay, secondo cui l'articolo 12 della Convenzione obbliga il governo austriaco a garantire il matrimonio omosessuale. Quanto alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la sentenza ritiene che lasci la decisione ai singoli Stati se consentire o meno il matri-

monio alle persone dello stesso sesso. La Corte, applicando evidentemente il principio di sussidiarietà, ha sottolineato, come afferma un comunicato di Strasburgo, che «le autorità nazionali sono nella migliore condizione per valutare e rispondere ai bisogni della società in questo campo, dato che il matrimonio ha significati sociali e culturali profondamente radicati che difficilmente possono essere replicati da una società ad un'altra».

La "camera" della Cedu accetta però la tesi dei ricorrenti secondo i quali la loro relazione può essere qualifi-

cata come «vita familiare» oltre che «vita privata», condizioni tutelate nell'articolo 8 della Convenzione. Ma respinge il tentativo dei gay di attivare il piano scivoloso (la *slipery slope*) per cui, ottenute "le partnership registrate" si passa a chiedere che i diritti inclusi siano gli stessi di quelli del matrimonio, mirando ad acquisire anche quelli di paternità ed adozione. Infatti il consiglio giudicante con una maggioranza di sette a tre, anche in base a quanto appurato nella prima parte del verdetto, ha deciso che tale limitazione di diritti non configura nessuna delle

discriminazioni condannate dall'articolo 14 della Convenzione.

La Cedu, inoltre, dichiara che non è suo compito stabilire se, senza la introduzione delle "partnership registrate", si sarebbe verificata una discriminazione. «La Corte - afferma il comunicato - ha osservato che mentre c'è un consenso europeo emergente a favore di un riconoscimento delle coppie dello stesso sesso, non c'è ancora una maggioranza di Stati che la prevedono». Quanto al fatto che la "partnership registrata" austriaca preveda alcune differenze sostanziali rispetto al matrimonio a riguardo ai diritti di genitorialità, si osserva, ciò corrisponde ampiamente alla tendenza in altri Paesi membri.